

Diritto dell'economia. La dichiarazione dell'autorità giudiziaria non può essere fondata solo sul mancato rispetto dei termini

Deposito bilanci non decisivo per fallire

MILANO

■ A prova dell'esistenza dei **requisiti di non fallibilità**, i **bilanci** degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare sono quelli già approvati e depositati nel **Registro delle imprese**. Se questi requisiti mancano, o la regola non è stata correttamente osservata, il giudice può non tenere conto dei bilanci

prodotti, e sull'imprenditore resta l'onere della prova. Queste le conclusioni cui approda la **Corte di cassazione** con la sentenza della Prima sezione civile n. 13746.

Nel caso arrivato sino in Cassazione, peraltro, la Corte d'appello aveva confermato la dichiarazione di fallimento già emessa in primo grado, valorizzando il tardivo deposito

dei bilanci presso il Registro delle imprese. In questo modo, però, scrive la Cassazione, «il giudice di merito, sulla base della mancata prova del tempestivo deposito dei bilanci della società fallita presso il registro delle imprese, ha affermato in linea astratta che il solo fatto della violazione delle norme procedurali, di per sé, «infiacia la capacità

(dell'atto) di fornire nel procedimento prefallimentare una prova attendibile dei dati in esso riportati, senza tenere conto della concreta violazione addebitabile alla società debitrice».

Si tratta però di un'affermazione scorretta, afferma la Cassazione, perché compiuta senza effettuare accertamenti concreti con riferimento, per

esempio, ai tempi di approvazione e deposito di quei bilanci alla vicinanza oppure alla lontananza nel tempo dell'adempimento rispetto ai tempi della procedura prefallimentare.

La sentenza conclude così che se i dati contenuti nei bilanci non rappresentano una prova legale, tuttavia non può essere negata in astratto la loro attendibilità sulla sola base della mancata evidenza della loro iscrizione al Registro.

G. Ne.